

Sentenza n. 116 depositata il 10 maggio 2019

Materia: Ordine pubblico e sicurezza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione **dell'art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione**, per lesione della competenza statale riservata in materia

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: **Art. 1, comma 1 e art. 4 comma 1**, della legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n.4 “Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo – modificazioni a leggi regionali”

Esito: Dichiarazione di non fondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale

Lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4, recante la disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Nel ricorso statale è sostenuto che **l'art. 1, comma 1**, della legge regionale impugnata, prevedendo, con formulazione generica e poco chiara, l'intento di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, possa disporre anche su ambiti afferenti all'ordine pubblico e alla sicurezza, materia riservata in via esclusiva alla competenza statale, violando così **l'art.117, secondo comma, lett.h)**, della Costituzione.

In riferimento alla medesima legge regionale, la censura di violazione di competenza riservata allo Stato è rivolta anche verso **l'art. 4, comma 1**, che istituisce “*il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo... con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio*”. Nello specifico e in considerazione che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, rappresentanti delle forze dell'ordine possono partecipare facoltativamente al *Tavolo*, il ricorrente lamenta che l'acquisizione di informazioni sull'attività di ordine pubblico potrebbe riguardare “*profili penali e attività di polizia in ordine alla prevenzione e repressione dei vari reati sussumibili nel fenomeno del bullismo*”

La Corte non ha riconosciuto la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionali avanzate dal Presidente del Consiglio e, in motivazione, ha definito gli ambiti di competenza legislativa statale e

regionale.

I fenomeni del bullismo, tristemente in espansione, e del cyberbullismo, maggiormente insidioso per l'utilizzo dei moderni strumenti tecnologici, hanno richiamato l'attenzione dello Stato e delle istituzioni locali che hanno promosso e attivato varie tipologie di intervento con finalità di prevenzione e di contrasto.

In materia il legislatore statale ha adottato la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e molte Regioni hanno adottato norme che promuovono campagne di sensibilizzazione di educazione e di uso consapevole degli strumenti tecnologici e della rete.

La Regione Umbria ha approvato la legge regionale 9 maggio 2018, n. 4 che reca il fine esplicito di *“tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili”* (art.1, comma 1). A giudizio della Corte, le impugnate disposizioni della legge della Regione Umbria non eccedono l'ambito di intervento consentito alla competenza regionale e non interferiscono con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico. Invece, la lettura complessiva dell'intero articolato della legge regionale rende palesi le finalità di promuovere interventi di educazione dei giovani senza, però, sconfinare in ambiti afferenti alla materia *“ordine pubblico e sicurezza”*. In proposito, l'ambito riservato allo Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica viene dalla Corte definito e confinato alle *“funzioni dirette a tutelare interessi fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone, o la sicurezza dei beni... restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale”*

La competenza riservata allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, così come viene definita dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, non è stata, pertanto, invasa dalle impugnate disposizioni della Regione Umbria che, intervenendo soltanto a livello di promozione dell'educazione dei giovani a fronteggiare il fenomeno del bullismo, non fuoriescono dall'alveo della legittimità costituzionale.